



## **Promemoria relativo all'utilizzo di trappole fotografiche da parte dell'Ufficio per la caccia e la pesca**

Per adempiere i compiti previsti dalla legislazione federale (art. 1 cpv. 1 LCP) e cantonale sulla caccia (art. 2 cpv. 1 LCC), l'Ufficio per la caccia e la pesca deve ricorrere all'utilizzo di trappole fotografiche. Esse vengono utilizzate esclusivamente per il monitoraggio e il rilevamento di diverse specie di animali selvatici. A tal proposito non è possibile evitare che, a seconda del luogo, vengano ripresi anche veicoli, persone o animali domestici. Al fine di rispettare le direttive legislative e di tenere conto nel miglior modo possibile della protezione delle persone e dei dati, l'Ufficio intrattiene contatti regolari con l'incaricato cantonale della protezione dei dati.

### **Perché l'Ufficio per la caccia e la pesca utilizza trappole fotografiche?**

Per svolgere i compiti previsti dalla legge, il monitoraggio degli effettivi di selvaggina è fondamentale. Le trappole fotografiche costituiscono uno strumento molto importante a tale scopo. Vengono utilizzate per monitorare gli effettivi di selvaggina o singoli animali o per confermare la presenza di specie rare. Le trappole fotografiche rivestono un'importanza particolarmente elevata anche per il monitoraggio di grandi predatori nonché per la sorveglianza di specie protette (ad es. lontra e castoro) o di neozoi (ad es. procione o topo muschiato).

### **Trappole fotografiche lungo sentieri, strade e piste di sci di fondo**

Per spostarsi durante la notte, gli animali selvatici sfruttano sovente le infrastrutture create dall'uomo. Per ottenere informazioni relative agli effettivi di selvaggina e al loro comportamento territoriale, talvolta è necessario installare trappole fotografiche anche lungo sentieri, strade alpestri e forestali, piste di sci di fondo e simili. Anche se le trappole fotografiche sono impostate in modo tale da scattare fotografie solo durante il periodo di attività degli animali selvatici (crepuscolo e notte), non è possibile evitare che vengano ripresi anche veicoli, persone o animali domestici.

### **In che modo l'Ufficio per la caccia e la pesca garantisce la protezione della personalità?**

Il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali è disciplinato dalla legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD). In via sussidiaria trova applicazione la legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le trappole fotografiche dell'UCP non hanno lo scopo di trattare dati personali, bensì servono al monitoraggio e al rilevamento degli effettivi di animali selvatici. Qualora vengano identificati veicoli, persone o animali domestici, le immagini vengono immediatamente cancellate. La conservazione, l'inoltro a terzi o la pubblicazione di immagini di persone o di informazioni ricavate da esse sono vietati. Di conseguenza, le trappole fotografiche non vengono utilizzate nemmeno per controlli di polizia in materia di caccia o pesca. Solo se vengono riscontrati indizi relativi a delitti o crimini, le immagini delle trappole fotografiche possono essere utilizzate per ulteriori chiarimenti in materia di diritto penale in collaborazione con la Polizia cantonale.

### **Come riconoscere le trappole fotografiche dell'Ufficio per la caccia e la pesca?**

Le trappole fotografiche dell'Ufficio per la caccia e la pesca sono contrassegnate in modo visibile. Su un'etichetta sono indicati i dati di contatto del guardiano della selvaggina competente, lo scopo della trappola fotografica nonché l'informazione in merito al fatto che il dispositivo viene monitorato tramite segnale GPS e che tutte le immagini di persone e animali domestici vengono immediatamente cancellate per proteggere la privacy. In caso di dubbi o domande vi è quindi la possibilità di contattare direttamente il guardiano della selvaggina competente oppure la centrale dell'UCP ([info@ajf.gr.ch](mailto:info@ajf.gr.ch)).

Coira, 8 giugno 2026